

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G10657 del 22/09/2016

Proposta n. 13681 del 20/09/2016

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Determinazione n. G10565/2015. Abilitazione sede operativa Regione Calabria CAA - CAF AGRICOLA S.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Determinazione n. G10565/2015. Abilitazione sede operativa Regione Calabria **CAA - CAF AGRI S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l' art.26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. G10565 del 4/09/2015 con la quale si autorizza la Società **CAA - CAF AGRI S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la nota del 28/12/2016 (ns. prot. 727549 del 31/12/2015) con la quale il **CAA CAF AGRI S.r.l.** chiede l'abilitazione per la seguente sede operativa:

REGIONE CALABRIA

- Comune di Gioiosa Ionica (RC) – Via Gramsci, 38 - 89042 Gioiosa Ionica (RC);

VISTA la nota prot. n. 4351 del 7/1/2016, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo a favore della Società **CAA CAF AGRI S.r.l.**, chiedendo alla Regione Calabria, ai sensi del

sopra richiamato Decreto Ministeriale 27 Marzo 2008, se esistano motivi ostativi alla abilitazione della sede operativa in argomento;

VISTA la nota prot. n. 0101910 del 30/03/2016 (ns. prot. n. 166450 del 30/03/2016) con la quale la Regione Calabria ha comunicato che sono state espletate le verifiche, **con esito negativo**, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto della richiesta;

VISTA la nota prot. n. 182799 del 8/4/2016 con la quale la Regione Lazio contesta al Legale Rappresentante del **CAA CAF AGRI S.r.l.**, la carenza dei requisiti riscontrati ed assegna, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza di abilitazione si considera respinta;

VISTA la successiva nota del 28/04/2016 (ns. prot. 225386 del 2/5/2016) con la quale il **CAA CAF AGRI S.r.l.** trasmette la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha comunicato, con nota prot. n. 0278798 del 15/09/2016 (ns. prot. 0467910 del 19/09/2016), che sono state espletate le verifiche, **con esito positivo**, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto di richiesta di abilitazione;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di autorizzare l'abilitazione delle sopracitate sedi operative del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Viale Carso, 57 – 00195 Roma,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
di autorizzare l'abilitazione della seguente sede operativa del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Viale Carso, 57 – 00195 Roma:

ABILITAZIONE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	89042 GIOIOSA IONICA	VIA GRAMSCI, 38

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con la determinazione n. G10565/2015 che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento, per eventuale richiesta di accesso, sono disponibili presso l' Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Non ricorrono le condizioni di cui all' art.26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani